

Adeguamenti età pensionabile 2019 e 2020

di [Redazione PMI.It](#) scritto il 6 settembre 2018

Gli adeguamenti della pensione e gli aumenti dell'età pensionabile nel biennio 2019-2020 per effetto dei dati rilevati dall'ISTAT.

Entreranno in vigore dal prossimo **1° gennaio 2019** le novità comunicate dall'INPS con la circolare n. 62/2018 in tema di adeguamento dell'età pensionabile al terzo aggiornamento ISTAT delle **speranze di vita**, reso noto a fine 2017.

Novità che comporteranno una maggiore permanenza, di **5 mesi**, nel mercato del lavoro da parte dei lavoratori prima di poter avere diritto alla **pensione** nel biennio **2019-2020**.

Nuovi requisiti pensione

Si tratta del terzo adeguamento alle spettanze di vita dall'entrata in vigore della Legge Fornero, che andrà ad interessare tutti i **requisiti** per il conseguimento delle **prestazioni pensionistiche**, a partire dalle pensioni anticipata e di vecchiaia.

Dal 1° gennaio 2019, dunque, i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche diventano:

- per la **pensione anticipata**, 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi di contributi per donne pari, rispettivamente, a 2249 settimane e a 2197 settimane di versamenti, contro i 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi previsti attualmente;
- per i **lavoratori precoci** di cui all'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016, 41 anni e 5 mesi di contributi (2154 settimane) contro i 41 anni attuali;
- per la **pensione di vecchiaia**, saranno necessari 20 anni di contributi e 67 anni di età sia per gli uomini che per le donne, contro gli attuali 66 anni e 7 mesi;
 - per la **totalizzazione di anzianità** (Dlgs 42/2006), dal 2019, saranno necessari 41 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica, oppure 66 anni per la prestazione di Il tutto fermo il criterio delle finestre mobili pari a 21 mesi per la totalizzazione di anzianità e di 18 mesi per quella di vecchiaia;
 - per il conseguimento dell'**assegno sociale** si passa dagli attuali 66 anni e 7 mesi a 67 anni.

Slittano di 5 mesi anche i requisiti previsti per il **comparto difesa e sicurezza** e per i comparti per i quali sono attualmente previsti **requisiti previdenziali diversi** da quelli vigenti nell'**AGO**, compresi gli esodati, con l'unica differenza che nel caso dei salvaguardati lo slittamento di applica ai requisiti previsti dalla normativa ante-Fornero.

Lavori usuranti esclusi

Non vengono invece toccati i requisiti previsti per l'accesso alla pensione da parte dei lavoratori impiegati in **lavori usuranti** ai quali si applicherà **fino al 2026** il previgente sistema delle quote di cui alla Tabella B allegata alla legge n. 243/2004, per effetto della Legge di Bilancio 2017.